

Documento Informativo

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

AUTORE	FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
APPROVATO DA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' 8.07.2019
STATO	VALIDATO
PERIMETRO DI APPLICAZIONE	FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
VERSIONE PRECEDENTE	MARZO 2018
AGGIORNAMENTI ANNUALI	1/2019

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

Documento Informativo

Il presente documento intende rappresentare agli iscritti al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia le caratteristiche, le condizioni, i costi, la periodicità e le relative modalità di erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (R.I.T.A.), in ottemperanza alle istruzioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con la Circolare Protocollo n. 888 dell’8 febbraio 2018.

Il presente documento è valido a decorrere dall’8 luglio 2019.

1. Requisiti per poter richiedere l’erogazione della “R.I.T.A.”

La R.I.T.A. può essere richiesta dagli iscritti al Fondo pensione che si trovino in una di queste due situazioni:

R.I.T.A. PER CONTRIBUZIONE

Iscritti che:

- cessino l’attività lavorativa;
- maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;
- abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

R.I.T.A. PER INOCCUPAZIONE

Iscritti che:

- risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi;
- abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

2. Caratteristiche

La R.I.T.A. consiste nella liquidazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo pensione per il periodo compreso tra il momento dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo e la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base.

A questo scopo, la posizione individuale dell'iscritto maturata nel Fondo pensione (ovvero, a scelta dell'iscritto, solo una parte di essa) viene erogata sotto forma di rate periodiche, con la periodicità indicata nel successivo paragrafo 4.

A differenza delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, la R.I.T.A. viene corrisposta direttamente dal Fondo pensione, senza avvalersi della Compagnia di assicurazione.

Il montante interessato dalla richiesta della R.I.T.A. verrà investito, a decorrere dall'accettazione della richiesta e per tutta la durata della RITA stessa, nel Comparto "Orizzonte Capitale Garantito", salvo diversa indicazione dell'iscritto.

È comunque possibile modificare il Comparto di investimento, nel rispetto del generale periodo minimo di permanenza di un anno.

Le singole rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e saranno quindi suscettibili di incremento ovvero di diminuzione per effetto dell'incremento o della diminuzione del valore del montante residuo derivante dalla gestione.

L'associato potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della R.I.T.A. dando informazione al Fondo Pensione con comunicazione datata e sottoscritta, completa dei dati anagrafici e identificativi della posizione dello stesso, da presentare al Fondo Pensione in

forma scritta (anche via e-mail all'indirizzo fondopensione@credit-agricole.it) dando così corso alla cessazione dell'erogazione delle rate residue.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art.11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate di R.I.T.A. si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di "RITA", l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, sulla quale potranno altresì essere richieste anticipazioni o riscatti secondo le regole ordinarie.

Allo stesso modo, durante il periodo di erogazione della R.I.T.A. è possibile chiedere il trasferimento ad altra forma pensionistica: in questo caso, la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

3. Richiesta e documentazione probatoria

La richiesta di R.I.T.A. deve essere presentata compilando l'apposito modulo, pubblicato sul sito web del Fondo, a cui deve essere allegata la documentazione di seguito indicata.

Nel caso indicato al paragrafo 1 come "R.I.T.A. per contribuzione" l'iscritto deve attestare il possesso del requisito dei venti anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza mediante la presentazione dell'"*Ecocert*" INPS che attesta la maturazione del requisito contributivo utile alla pensione con valore legale. Si richiede inoltre una dichiarazione sostitutiva per inoccupazione ai sensi del DPR 445 del 2000 come da modulo allegato "A" alla modulistica "Modulo di Richiesta R.I.T.A."

Nel caso indicato al paragrafo 1 come "R.I.T.A. per inoccupazione" l'iscritto deve attestare il possesso del requisito dei 24 mesi di inoccupazione presentando una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 come da modulo allegato "B" alla modulistica "Modulo di Richiesta R.I.T.A."

A questi requisiti deve aggiungersi, tanto nella "R.I.T.A. per contribuzione" quanto nella "R.I.T.A. per inoccupazione", la cessazione del rapporto di lavoro, che deve essere attestata dal datore di lavoro.

Con una successiva comunicazione il Fondo pensione confermerà all'iscritto l'accettazione della domanda di R.I.T.A., indicando la data di decorrenza dell'erogazione delle rate.

4. Periodicità

La “R.I.T.A.” viene erogata con periodicità trimestrale. La periodicità è un elemento determinante e pertanto devono essere poste in erogazione almeno due rate. Conseguentemente, la modulistica dovrà essere presentata al Fondo Pensione completa in tutte le sue parti di competenza dell’aderente, **almeno quattro mesi prima dalla pensione di vecchiaia.**

Il pagamento delle rate, effettuato direttamente dal Fondo tramite bonifico bancario, è a trimestre posticipato; si ricorda, peraltro, che nel caso di allocazione su comparti non valorizzati “in quote”, le erogazioni sono rallentate rispetto ad un trimestre standard per ragioni dipendenti dai tempi di disinvestimento delle Compagnie.

Con cadenza annuale il Fondo pensione fornirà all’iscritto una informativa in merito alle rate erogate, all’ammontare delle imposte applicate ed al numero di rate residue, mediante la Comunicazione periodica.

5. Regime fiscale

La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (fino al 31.12.2000, dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e dal 01.01.2007), è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, con una riduzione massima del 6%; l’aliquota minima applicabile è pertanto pari al 9%.

Le rate di “R.I.T.A.” vengono erogate al netto di tale prelievo fiscale.

Per maggiori dettagli si veda il “Documento sul regime fiscale”.

6. Regime dei costi

Nel caso del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia i costi connessi all’operatività del Fondo sono posti a carico dei datori di lavoro; questo principio opera anche nei confronti dell’erogazione della R.I.T.A., per la quale non è prevista l’applicazione di voci di costo a carico del richiedente.